

L.C. 4/2025

N. 14/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO



TRIBUNALE DI AREZZO  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - dott. Federico Pani     | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro   | Giudice         |
| - dott.ssa Alessia Caprio | Giudice         |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**AI SENSI DELL'ART. 270 CCI**

Letto il ricorso con cui **DONVITO TERESA** (C.F. DNVTRS77P56A390J), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Brizzi, ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata; letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott.ssa Fabiola Polverini e dott. Jacopo Catalani), nonché la successiva attestazione depositata su richiesta del tribunale; visti gli artt. 268 ss. CCII;

**OSSERVA**

Sussiste la competenza per territorio di questo tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:

- a) la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»); ed infatti, a fronte di un indebitamento di circa 200 mila euro, la ricorrente risulta sostanzialmente priva di beni materiali utilmente liquidabili e l'unico attivo che può essere messo a disposizione dei creditori risiede, oltre al riscatto di una polizza assicurativa (circa 5mila euro), nei redditi da lavoro dipendente, al netto di quanto necessario per il proprio sostentamento;
- b) la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale; infatti, sebbene l'indebitamento sia in gran parte da un'attività di impresa, quest'ultima risulta cancellata a far data dal 11.3.2016;
- c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; inoltre, il gestore ha illustrato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;



- e) infine, il gestore ha attestato che, al netto delle spese di procedura e di mantenimento, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268, comma 3, ultimo periodo).

Per ciò che attiene alla nomina del Liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come recentemente riformato, il Tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento*». La norma, per come modificata, conferma l'orientamento già condiviso da questo Tribunale secondo il quale il professionista liquidatore non deve (anche) essere iscritto nell'albo previsto dall'art. 356 CCII, essendo sufficiente l'iscrizione nel registro dei gestori di cui al d.m. 202/2014. Ad ogni modo, in accordo con la regola appena richiamata, ritiene questo collegio che nulla osti alla conferma della dott.ssa Fabiola Polverini, gestore nominato dall'OCC.

Infine, ai sensi della lettera f) dell'art. 270, comma 2, il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*».

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **DONVITO TERESA** (C.F. DNVTRS77P56A390J);
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatori la **dott.ssa FABIOLA POLVERINI** e il **dott. IACOPO CATALANI**;
- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza del liquidatore;
- **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o l'intero introito dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dall'organo liquidatore, ma che non può essere inferiore ai 3 anni), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



Sent. n. 17/2025 pubbl. il 10/03/2025  
Rep. n. 18/2025 del 10/03/2025

- **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti (se necessario in funzione della composizione del patrimonio del soggetto sovraindebitato);
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.

Si comunichi al liquidatore e al ricorrente.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025

**Il Presidente est.**

***Dott. Federico Pani***

Depositato in Cancelleria  
il 10 MAR. 2025  
Il Cancelliere

**IL FUNZIONARIO UPP**  
***D.ssa Joanna Klaujda CHABORA***

